



FEDERCHIMICA

ASSOCASA

Associazione nazionale detergenti
e specialità per l'industria e per la casa

STATUTO

MAGGIO 2010

STATUTO
ASSOCASA

**Approvato dall'Assemblea Straordinaria
del 25 gennaio 1996**

**Modificato dall'Assemblea Straordinaria
del 28 gennaio 2004**

**Modificato dall'Assemblea Straordinaria
del 23 maggio 2006**

**Modificato dall'Assemblea Straordinaria
del 15 maggio 2008**

**Modificato dall'Assemblea Straordinaria
del 26 maggio 2010**

INDICE

TITOLO I

COSTITUZIONE – SEDE – SCOPI

Costituzione – Denominazione	Art. 1	Pag. 1
Sede	“ 2	“ 2
Scopi	“ 3	“ 3

TITOLO II

SOCI

Requisiti	Art. 4	Pag. 4
Ammissione	“ 5	“ 5
Obblighi – Durata	“ 6	“ 5
Contributi	“ 7	“ 6
Sanzioni	“ 8	“ 6
Cessazione della qualifica di socio	“ 9	“ 7

TITOLO III

ORGANIZZAZIONE DELL'ASSOCIAZIONE

Organi	Art. 10	Pag. 8
Assemblea	“ 11	“ 8
Adunanza dell'Assemblea	“ 12	“ 9
Convocazione dell'Assemblea	“ 13	“ 10
Costituzione Deliberazioni dell'Assemblea	“ 14	“ 10
Presidente, Segretario dell'Assemblea e verbale	“ 15	“ 11
Attribuzioni dell'Assemblea	“ 16	“ 11
Commissione Direttiva	“ 17	“ 12
Riunione della Commissione Direttiva	“ 18	“ 12
Attribuzioni della Commissione Direttiva	“ 19	“ 13
Comitato di Presidenza	“ 20	“ 14
Riunioni del Comitato di Presidenza	“ 21	“ 15
Attribuzioni del Comitato di Presidenza	Art. 22	“ 16
Presidente	“ 23	“ 16

Vice Presidente	Art. 24	Pag. 18
Disposizioni generali sulle cariche	“ 25	“ 19
Direttore	“ 26	“ 19

TITOLO IV

BUDGET E RENDICONTO CONSUNTIVO

Budget e rendiconto consuntivo	Art. 27	Pag. 20
---------------------------------------	----------------	----------------

TITOLO V

MODIFICAZIONI DELLO STATUTO E SCIoglimento DELL'ASSOCIAZIONE

Modificazioni statutarie	Art. 28	Pag. 20
Scioglimento	“ 29	“ 21

TITOLO VI

NORME FINALI

Adeguamento	Art. 30	Pag. 21
Norma integrativa	“ 31	“ 21

TITOLO I

COSTITUZIONE, SEDE, SCOPI

ART. 1

COSTITUZIONE – DENOMINAZIONE

E' costituita con durata illimitata all'interno e nell'ambito di Federchimica "Federazione Nazionale dell'Industria Chimica" di seguito anche Federazione, aderente a Confindustria, ai sensi e ai fini dello Statuto della stessa, in particolare ai sensi per gli effetti dell'art. 35 dello Statuto di Federchimica, l'Associazione nazionale detergenti e specialità per l'industria e per la casa, in forma abbreviata ASSOCASA.

ASSOCASA è suddivisa nei seguenti settori:

- Prodotti per la casa
- Prodotti per le collettività e per l'industria

Per entrambi tali settori sono incluse le seguenti tipologie di prodotti:

A) Detergenti:

- detergenti per bucato a mano
- detergenti per bucato in lavatrice
- detergenti per lavaggio stoviglie a mano
- detergenti per lavaggio stoviglie a macchina
- detergenti per lavaggio indumenti delicati
- detergenti per vetri e specchi
- detergenti per altre superfici dure
- detergenti abrasivi
- pulitori per metalli
- pulitori per moquette
- pulitori per forno
- prodotti per w.c. e sanitari
- altri

B) Saponi da bucato

C) Coadiuvanti di lavaggio:

- ammorbidenti
- brillantanti
- sbiancanti chimici
- anticalcare
- appretti per lavatrici
- altri

D) Prodotti per la manutenzione:

- prodotti per calzature e pelli
- prodotti per pavimenti
- prodotti per mobili
- deodoranti per ambienti
- disgorganti
- smacchiatori formulati per tessuti
- coloranti domestici
- antistatici
- appretti
- prodotti per auto
- altri

E) Preparati disinfettanti:

- disinfettanti-detergenti per uso non personale
- disinfettanti ambientali per uso generale
- disinfettanti per pelle integra
- altri

F) Preparati disinfestanti:

- insetticidi per insetti striscianti
- insetticidi per insetti volanti
- insettifughi ed insetticidi ambientali ad emanazione
- preparati antitarmici
- preparati antitarlo
- insettifughi per uso sulla persona
- topicidi e ratticidi
- altri

Essa adotta il logo della Federazione e gli altri segni distintivi nel rispetto delle regole di Confindustria e di Federchimica.

ASSOCASA può aderire ad Associazioni Nazionali, Estere e Sovranazionali purché non vi aderisca Federchimica anche in rappresentanza di ASSOCASA.

ART. 2

SEDE

L'Associazione ha sede in Milano presso Federchimica.

ART. 3

SCOPI

All'Associazione è affidata, in forma autonoma, nell'ambito di Federchimica, e nel rispetto delle disposizioni di Confindustria e della Federazione in materia di ripartizione dei ruoli e delle prestazioni fra le componenti del Sistema:

- a) la trattazione di problemi di specifico interesse dei settori di cui all'art. 1,
- b) l'assistenza alle imprese associate sul piano tecnico-economico
- c) la tutela dell'immagine del settore stesso.

L'Associazione ha autonomia decisionale e operativa nonché di rappresentanza all'esterno per i settori merceologici di cui all'art. 1 allorché le iniziative da assumere la riguardino specificamente e non rientrino nelle funzioni spettanti a Federchimica. Le decisioni e le attività devono comunque essere conformi allo Statuto di Federchimica, coerenti con la sua politica generale e concordate con la medesima in caso di coinvolgimento di altre Associazioni di settore facenti parte della Federazione.

Le finalità dell'Associazione sono:

- a) esercitare e promuovere iniziative nell'interesse comune degli Associati, nel rispetto della normativa nazionale ed europea vigente;
- b) rappresentare a livello nazionale, europeo e internazionale gli interessi degli Associati presso il Parlamento nazionale ed europeo, le Autorità centrali e locali, i Ministeri, gli Istituti, gli Enti e le Associazioni, Organizzazioni competenti, nonché nei confronti di altre Associazioni e Federazioni, con riguardo ai problemi tecnici, economici, giuridici tributari e di immagine, che concernano il settore o i settori in cui operano le Associate;
- c) promuovere il progresso scientifico, tecnologico e la tutela dell'ambiente anche attraverso la collaborazione delle Autorità competenti;
- d) favorire e mantenere costanti contatti con l'opinione pubblica al fine di valorizzare correttamente ed adeguatamente l'immagine ed il ruolo delle imprese associate, anche promuovendo iniziative editoriali all'uopo;
- e) assistere gli associati in tutti i casi nei quali l'intervento richiesto è conforme alle finalità dell'Associazione;
- f) attuare una disciplina ed una costante sorveglianza affinché il livello di comportamento delle imprese sia conforme all'etica e alle finalità dell'Associazione;
- g) promuovere l'esercizio dell'attività dei soci nel rispetto delle regole della concorrenza;

- h) svolgere tutte le attività che si riconoscono utili per il raggiungimento dei fini che l'Associazione si propone;
- i) istituire e mantenere i rapporti con Fondazioni, Istituzioni pubbliche e private – comprese le Istituzioni specializzate – Consorzi, Società, Enti, organizzazioni nazionali, estere e sovranazionali;

L'Associazione adotta il Codice Etico e la Carta dei Valori Associativi di Confindustria, ispirando ad essi le proprie modalità organizzative ed i propri comportamenti ed impegna i soci alla loro osservanza.

L'Associazione non ha natura commerciale e non persegue scopi di lucro.

L'Associazione è apartitica e persegue i suoi scopi mantenendo la propria autonomia.

TITOLO II

SOCI

ART. 4

REQUISITI

Possono aderire all'Associazione le imprese, sotto qualsiasi forma costituite, le cui attività rientrino tra quelle dei settori di cui all'art. 1.

I soci possono essere ordinari o aggregati.

Sono soci ordinari:

- a) le imprese che esercitano in Italia attività industriale;

Sono soci aggregati:

- b) le imprese che operano sul mercato nazionale e che appartengono a gruppi industriali con impianti di produzione in uno dei Paesi dell'Unione Europea;
- c) le imprese che operano nel mercato nazionale e che appartengono a gruppi industriali con impianti di produzioni in Paesi non facenti parte dell'Unione Europea;
- d) i fornitori di materie prime per l'industria dei settori indicati all'articolo 1.

L'adesione delle imprese di cui alle precedenti lettere b), c), d), è disciplinata nel Regolamento attuativo dello Statuto di Federchimica.

Le imprese associate ordinarie potranno organizzarsi in gruppi di lavoro per i settori indicati nel precedente art. 1.

ART. 5

AMMISSIONE

Possono richiedere di far parte dell'Associazione, le imprese che svolgono una o più delle attività che rientrano tra quelle dei settori di cui all'art. 1 e che ne facciano regolare domanda, sottoscritta dal Titolare o Legale rappresentante dell'impresa, contenente la dichiarazione di accettazione delle norme e degli obblighi derivanti dal presente Statuto.

L'ammissione delle imprese all'Associazione è subordinata al rispetto delle procedure di cui all'art. 5 dello Statuto della Federazione.

L'adesione all'Associazione è contestuale e obbligatoria all'adesione a Federchimica.

I rappresentanti delle imprese devono dare piena affidabilità sotto il profilo legale, morale e di deontologia associativa, anche con riferimento a quanto previsto dallo Statuto di Federchimica, dal Codice Etico e confederale e dalla Carta dei Valori Associativi.

L'Associazione può richiedere alle imprese ulteriori informazioni rispetto a quelle che le stesse sono tenute a fornire in base all'art. 5 dello Statuto di Federchimica.

Le domande di ammissione sono sottoposte all'approvazione della Commissione Direttiva, cui è demandato di accertare i requisiti necessari in base a quanto stabilito dal presente Statuto.

La Commissione Direttiva provvede a trasmettere le proprie delibere al Consiglio Direttivo di Federchimica.

Le delibere di accoglimento diventano esecutive dopo l'approvazione del Consiglio Direttivo di Federchimica, in base a quanto previsto dall'art. 5 dello Statuto della Federazione.

ART. 6

OBBLIGHI – DURATA

L'adesione all'Associazione comporta l'obbligo per le imprese associate di osservare il presente Statuto, le deliberazioni degli Organi associativi, nonché di attenersi ai comportamenti dovuti in conseguenza dell'appartenenza al sistema confederale.

Conformemente a quanto previsto dall'art. 6 dello Statuto di Federchimica, l'attività di socio deve essere esercitata secondo i principi della deontologia professionale, imprenditoriale ed industriale e non deve essere lesiva dell'immagine della categoria, né di alcuno dei suoi partecipanti.

Si applicano, in ogni caso per analogia, le disposizioni di cui all'art. 6 dello Statuto di Federchimica.

L'adesione ha durata biennale a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello dell'ammissione; in seguito si intende tacitamente rinnovata.

L'impresa associata può disdire la propria adesione, con preavviso biennale, con lettera raccomandata A.R.

Resta salva la facoltà di recesso ai sensi dell'Art. 28.

ART. 7

CONTRIBUTI

Le imprese associate devono versare, in aggiunta ai contributi di spettanza di Federchimica, determinati dalla stessa, i contributi associativi nell'ammontare e nei termini deliberati dall'Assemblea, su proposta della Commissione Direttiva.

Il versamento dei contributi viene effettuato entro il primo trimestre di ciascun esercizio alla Federazione, che provvede alla contabilizzazione di spettanza.

L'Assemblea può adottare criteri, parametri e termini di contribuzione anche diversi per la copertura sia di parte dei costi sia dei costi che si riferiscono a progetti o programmi di attività deliberati con carattere straordinario o comunque ritenuti, in sede di delibera, rivolti a finalità che giustificano una ripartizione dei costi su basi anche diverse da quelle in atto per le contribuzioni ordinarie.

Le quote e i contributi associativi riscossi dalla Federazione, a norma dei commi precedenti, non sono trasmissibili ad altri soggetti.

ART. 8

SANZIONI

Le imprese associate che si rendono inadempienti agli obblighi del presente Statuto, sono passibili delle seguenti sanzioni:

- a) censura scritta e motivata;
- b) sospensione del diritto dell'impresa a partecipare all'Assemblea;
- c) decadenza dei rappresentanti delle imprese aderenti che ricoprono cariche direttive nell'Associazione;
- d) decadenza dei rappresentanti delle imprese associate che ricoprono, in rappresentanza di Federchimica, di ASSOCASA, cariche in Associazioni, Fondazioni, Istituzioni pubbliche e private - comprese le Istituzioni specializzate -, Consorzi, Società, Enti, Organizzazioni nazionali, estere e sovranazionali;

- e) sospensione dell'elettorato attivo e/o passivo;
- f) sospensione del diritto dell'impresa Associata dall'utilizzo dei servizi e da ogni attività dell'Associazione di settore e decadenza da eventuali cariche federative dei suoi esponenti. La sospensione, per una durata massima di sei mesi, obbliga l'impresa associata a corrispondere anche per la durata sanzionata i contributi dovuti;
- g) espulsione secondo quanto previsto all'art. 9;

Le sanzioni vengono deliberate in alternativa, od anche cumulativamente, dalla Commissione Direttiva.

Le delibere della Commissione Direttiva riguardanti le sanzioni di cui alle lettere a), b), c), d), e), f) del presente articolo devono essere comunicate per iscritto a Federchimica.

E' ammessa in ogni caso la possibilità di proporre ricorso al Consiglio Direttivo di Federchimica, nel termine di quindici giorni decorrenti dalla data di comunicazione del provvedimento, ai sensi dell'art. 31 dello Statuto di Federchimica.
Il ricorso non ha effetto sospensivo.

Le delibere di proposta delle sanzioni di cui alla lettera g) del presente articolo vengono trasmesse al Consiglio Direttivo di Federchimica affinché provveda in base agli artt. 8 e 9 dello Statuto della stessa.

In attesa della pronuncia del Consiglio Direttivo di Federchimica l'impresa aderente ed i suoi rappresentanti sono sospesi a tutti gli effetti da ASSOCASA.

Per la sanzione di cui alla lettera g) è ammessa la possibilità di proporre ricorso ai Proviviri nel termine di quarantacinque giorni decorrenti dalla data di notifica del provvedimento.

ART. 9

CESSAZIONE DELLA QUALIFICA DI SOCIO

La qualifica di socio si perde:

- a) per recesso da parte del socio, nei modi e nei termini previsti all'art. 6;
- b) per cessazione dell'attività dell'impresa associata dal momento della formale comunicazione;
- c) per fallimento dichiarato, con sentenza passata in giudicato;
- d) per recesso esercitato in base all'art. 28;
- e) per espulsione, deliberata dalla Commissione Direttiva per grave inadempimento degli obblighi derivanti dal presente Statuto o per ripetuta morosità, tenuto presente quanto stabilito dall'art. 8.

In ogni caso il socio non è esonerato dal rispetto degli impegni assunti a norma dell'art. 5.

L'impresa il cui rapporto associativo cessa, è comunque tenuta al pagamento dei contributi associativi secondo le seguenti modalità:

- sino alla data di scadenza fissata dall'art. 6 del presente Statuto: nel caso di dimissioni entro i termini, di comunicazione della cessazione di attività, di fallimento o espulsione;
- sino alla scadenza del rapporto associativo, automaticamente prorogatosi, nel caso di recesso comunicato oltre i termini previsti dall'art. 6 del presente Statuto;
- sino al compimento dell'intero anno nel corso del quale viene comunicato il dissenso, nel caso di recesso esercitato in base all'art. 28 del presente Statuto.

TITOLO III

ORGANIZZAZIONE DELL'ASSOCIAZIONE

ART. 10

ORGANI

Sono organi dell'Associazione:

- l'Assemblea
- la Commissione Direttiva
- il Comitato di Presidenza
- il Presidente
- i Vice Presidenti

ART. 11

ASSEMBLEA

L'Assemblea è costituita dai rappresentanti delle imprese associate.

I soci possono farsi rappresentare per delega scritta da altro socio avente diritto di voto; questi però non può avere più di una delega.

Le imprese che fanno riferimento sia direttamente sia indirettamente alla stessa controllante, anche se non residente in Italia, sono considerate, a questi fini, come una sola impresa associata.

Ciascun socio dispone in Assemblea di una determinata entità di voti, in ragione degli addetti, secondo la seguente tabella:

Per i soci di cui all'art. 4, lettera a):

- fino a 50 addetti: 4 voti;
- da 51 a 200 addetti: 1 ulteriore voto ogni 12 addetti o frazione superiore o uguale alla metà;
- da 201 a 800 addetti: 1 ulteriore voto ogni 20 addetti o frazione superiore o uguale alla metà;
- da 801 a 4000 addetti: 1 ulteriore voto ogni 22 addetti o frazione superiore o uguale alla metà;
- oltre 4000 addetti: 1 ulteriore voto ogni 23 addetti o frazione superiore o uguale alla metà.

Per i soci aggregati di cui all'art 4, lettere b) c), d):

- 1 voto

Non sono ammessi a partecipare alle votazioni in sede di Assemblea i soci che non abbiano ottemperato agli obblighi contributivi, tuttavia detti soci possono comunque partecipare all'Assemblea senza diritto di intervento nella discussione.

ART. 12

ADUNANZA DELL'ASSEMBLEA

L'Assemblea si riunisce:

- a) in via ordinaria, una volta all'anno, entro cinque mesi dalla fine di ciascun esercizio;
- b) in via straordinaria:
 - su invito del Presidente di Federchimica o di ASSOCASA;
 - ogni qualvolta lo ritenga opportuno la Commissione Direttiva;
 - su richiesta motivata di tanti soci che corrispondano ad almeno un quinto dei voti spettanti a tutte le imprese associate;
 - per le modifiche degli articoli del presente Statuto e per lo scioglimento dell'Associazione.

La richiesta dei soci dovrà essere diretta per iscritto al Presidente e dovrà indicare gli argomenti da porre all'ordine del giorno.

Quando la richiesta risulti rispondente ai requisiti così previsti, la convocazione deve seguire entro il termine massimo di sessanta giorni dalla data di ricezione della richiesta stessa.

ART. 13

CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA

L'Assemblea, sia ordinaria, sia straordinaria, è convocata dal Presidente su delibera del Comitato di Presidenza, oppure su invito del Presidente di Federchimica. In caso di assenza o impedimento del Presidente, l'Assemblea è convocata dal Vice Presidente Delegato. In assenza anche di questi dall'altro Vice Presidente. La firma di uno dei due Vice Presidenti attesta l'assenza e l'impedimento del Presidente.

La convocazione avviene mediante lettera, fax, telegramma, posta elettronica o altro idoneo mezzo telematico spedito a ciascun socio, al suo domicilio dichiarato, almeno quindici giorni prima della data fissata.

In caso di urgenza l'Assemblea può essere convocata con un preavviso di cinque giorni e con l'osservanza delle altre modalità di cui al presente articolo.

Nell'avviso dovranno essere enunciati gli argomenti posti all'ordine del giorno e indicati luogo, giorno ed ora della convocazione.

La documentazione sugli argomenti all'ordine del giorno deve essere resa disponibile alla consultazione da parte degli associati, al fine di garantirne l'adeguata conoscenza.

Copia della convocazione dell'Assemblea ordinaria e straordinaria viene trasmessa a Federchimica.

ART. 14

COSTITUZIONE DELIBERAZIONI DELL'ASSEMBLEA

L'Assemblea è validamente costituita in prima convocazione quando sia presente almeno la metà dei voti spettanti a tutti i soci. In seconda convocazione l'Assemblea è validamente costituita quando sia presente almeno un quarto dei voti spettanti a tutti i soci.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei voti presenti, senza tenere conto degli astenuti e delle schede bianche, e a maggioranza relativa per quanto concerne le nomine e le deliberazioni riguardanti le persone.

I sistemi di votazione sono stabiliti da chi presiede; per quanto attiene la nomina e le deliberazioni relative a persone, per l'elezione a componente gli Organi elettivi di cui all'art. 10, si adotta lo scrutinio segreto, previa nomina di due scrutatori, scelti tra i rappresentanti delle imprese associate.

Spetta al Presidente attivare le procedure più idonee per la formazione delle liste.

Le deliberazioni dell'Assemblea adottate in conformità del presente Statuto vincolano tutti i soci, ancorché non intervenuti o dissenzienti, salvo quanto previsto dall'art. 28.

Per le deliberazioni relative alle modifiche del presente Statuto e dallo scioglimento dell'Associazione si applicano gli artt. 28 e 29.

Ai fini dello scrutinio, le schede elettorali si distinguono in valide, nulle, bianche. Nel caso di contestazione sui voti espressi o di non corrispondenza fra il numero dei presenti rispetto al numero dei votanti e agli astenuti, il Presidente dispone affinché la votazione sia ripetuta.

ART. 15

PRESIDENTE, SEGRETARIO DELL'ASSEMBLEA E VERBALE

L'Assemblea è presieduta dal Presidente; in caso di assenza o impedimento dal Vice Presidente Delegato. In assenza anche di questi dall'altro Vice Presidente.

Le deliberazioni vengono constatate mediante verbale sottoscritto da chi presiede e dal Segretario.

Funge da Segretario il Direttore; in caso di sua assenza o impedimento, una persona designata dall'Assemblea.

ART. 16

ATTRIBUZIONI DELL'ASSEMBLEA

Spetta all'Assemblea:

- a) determinare le direttive di massima dell'attività associativa ed esaminare qualsiasi argomento rientrante negli scopi dell'Associazione;
- b) eleggere il Presidente secondo le modalità previste dall'art. 23;
- c) eleggere i componenti la Commissione Direttiva secondo quanto stabilito dall'art. 17, predeterminandone il numero;
- d) approvare il budget ed il rendiconto consuntivo;
- e) approvare i contributi;
- f) approvare le modificazioni del presente Statuto attuabili secondo lo Statuto di Federchimica e con le modalità previste dall'art. 28;
- g) sciogliere l'Associazione secondo le modalità previste dall'art. 29;
- h) deliberare su ogni altro argomento ad essa sottoposto dalla Commissione Direttiva, dal Comitato di Presidenza o dal Presidente.

ART. 17

COMMISSIONE DIRETTIVA

La Commissione Direttiva è composta:

- a) dal Presidente;
- b) da due Vice Presidenti;
- c) dai componenti eletti dall'Assemblea in numero non inferiore a quattordici e non superiore a ventiquattro;
- d) dall'ultimo Presidente che ha ricoperto la carica, purché continui ad operare nell'ambito delle realtà di cui all'art. 1.

I soci aggregati di cui all'art. 4 lettera d) non hanno diritto ad essere eletti nella Commissione Direttiva.

Ciascun socio vota per non più dei quattro quinti dei candidati eligendi.

I Componenti la Commissione Direttiva durano in carica tre anni e scadono contemporaneamente al Presidente.

Nel caso vengano a mancare, durante il triennio di carica, uno o più componenti eletti dall'Assemblea, la Commissione Direttiva si integra mediante cooptazione. I componenti così nominati rimangono in carica sino alla scadenza della Commissione Direttiva.

ART. 18

RIUNIONE DELLA COMMISSIONE DIRETTIVA

La Commissione Direttiva si riunisce, ordinariamente, almeno tre volte l'anno ed in via straordinaria su invito del Presidente di Federchimica o quando lo ritenga opportuno il Presidente o ne faccia richiesta almeno un quarto dei suoi componenti.

La Commissione Direttiva è convocata dal Presidente; in caso di assenza o impedimento dal Vice Presidente Delegato. In assenza anche di questi, dall'altro Vice Presidente. La firma di uno dei due Vice Presidenti attesta l'assenza o l'impedimento del Presidente.

La convocazione avviene mediante lettera, fax, telegramma, posta elettronica o altro idoneo mezzo telematico spedito almeno sette giorni prima della data dell'adunanza.

In caso di urgenza può essere convocata con un preavviso di tre giorni e con l'osservanza delle altre modalità di cui al presente articolo.

L'avviso di convocazione deve contenere l'indicazione del luogo, del giorno, dell'ora della riunione e l'elencazione degli argomenti da trattare.

La Commissione Direttiva è validamente costituita quando è presente almeno la metà dei suoi componenti.

In sede di votazione ciascun componente ha diritto ad un voto.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei voti presenti senza tener conto degli astenuti e delle schede bianche; in caso di parità prevale il voto di chi presiede.

I sistemi di votazione sono stabiliti da chi presiede.

Per quanto attiene la nomina e le deliberazioni relative a persone, le elezioni dei componenti gli Organi elettivi, di cui all'art. 10, si adotta lo scrutinio segreto, previa nomina di due scrutatori scelti tra i rappresentanti delle imprese associate.

Spetta al Presidente attivare le procedure più idonee per la formazione delle liste dei candidati.

La Commissione Direttiva è presieduta dal Presidente; in caso di assenza o impedimento dal Vice Presidente Delegato. In assenza anche di questi dall'altro Vice Presidente.

Decadono dalla carica i componenti che, senza giustificato motivo, non intervengono alle riunioni per due volte consecutive e quelli che, nel corso dell'anno solare, non siano intervenuti ad almeno la metà delle riunioni indette.

I componenti decaduti vengono sostituiti, su proposta del Presidente, mediante cooptazione.

Le deliberazioni della Commissione Direttiva vengono constatate mediante verbale sottoscritto da chi presiede e dal Segretario.

Funge da Segretario il Direttore; in caso di assenza o impedimento un componente la Commissione Direttiva o un funzionario dell'Associazione, nominato da chi presiede.

ART. 19

ATTRIBUZIONI DELLA COMMISSIONE DIRETTIVA

Spetta alla Commissione Direttiva, nel quadro degli orientamenti generali delineati da Federchimica e con le direttive di massima stabilite dall'Assemblea:

- a) deliberare sulle questioni di politica economica ed industriale che interessano la generalità delle imprese associate;
- b) promuovere ed attuare tutto quanto sia necessario o utile per il raggiungimento degli scopi dell'Associazione, assicurare l'assistenza ed il coordinamento, ove richiesto, nei limiti di cui all'art. 3 lettera e) per le iniziative e le attività delle associate al fine di dare un indirizzo organico all'azione associativa;
- c) assicurare il coordinamento delle iniziative dei gruppi di lavoro di cui alla lettera f)
- d) eleggere, su proposta del Presidente, nell'ambito dei suoi componenti, i Vice Presidenti di cui uno Delegato.
- e) eleggere, su proposta del Presidente, i quattro componenti il Comitato di Presidenza;
- f) nominare e sciogliere Commissioni, Comitati Operativi, Gruppi di Lavoro e Comitati Tecnici per determinati scopi e lavori e definirne le norme di funzionamento;
- g) nominare per specifici problemi del settore, quando occorra tramite Federchimica e d'intesa con la stessa, rappresentanti presso Associazioni, Fondazioni, Istituzioni pubbliche e private - comprese le Istituzioni specializzate - Consorzi, Società, Enti, Organizzazioni nazionali, estere e sovranazionali;
- h) esaminare il budget e il rendiconto consuntivo, predisposto dal Comitato di Presidenza da sottoporre all'Assemblea;
- i) proporre all'Assemblea la misura dei contributi associativi;
- l) deliberare sulle domande di adesione in base all'art. 5;
- m) deliberare la convocazione straordinaria dell'Assemblea da svolgersi per referendum in base agli art. 13 e 28;
- n) deliberare l'organico dell'Associazione;
- o) deliberare sanzioni nei confronti dei Soci inadempienti in base a quanto stabilito all'art. 8;
- p) approvare convenzioni di natura organizzativa;
- q) nominare la Commissione di Designazione del Presidente, secondo le modalità previste dall'Art. 23;
- r) proporre all'Assemblea il Presidente dell'Associazione con le modalità previste dall'art. 23.

ART. 20

COMITATO DI PRESIDENZA

Il Comitato di Presidenza è composto :

- dal Presidente
- dai Vice Presidenti
- dall'ultimo Presidente che ha ricoperto la carica purché continui ad operare nell'ambito delle realtà di cui all'art. 1.
- da quattro componenti nominati dalla Commissione Direttiva e scelti tra i suoi componenti.

Essi durano in carica tre anni e scadono contemporaneamente al Presidente.

Nel caso vengano a mancare uno o più componenti, essi sono sostituiti su proposta del Presidente, da altri componenti la Commissione Direttiva, e rimangono in carica sino alla scadenza del mandato del Presidente. In caso di cessazione del Presidente per motivo diverso dalla scadenza decadono con la nomina del successore.

ART. 21

RIUNIONI DEL COMITATO DI PRESIDENZA

Il Comitato si riunisce ordinariamente almeno due volte l'anno ed in via straordinaria su invito del Presidente di Federchimica o quando lo ritenga opportuno il Presidente o ne faccia richiesta almeno un quarto dei suoi componenti.

Il Comitato è convocato dal Presidente, in caso di assenza o impedimento dal Vice Presidente Delegato. In assenza anche di questi dall'altro Vice Presidente. La firma di uno dei due Vice Presidenti attesta l'impedimento o l'assenza del Presidente.

La convocazione avviene mediante lettera, fax, telegramma, posta elettronica o altro idoneo mezzo telematico spedito almeno sette giorni prima della data dell'adunanza.

In caso di urgenza può essere convocato con un preavviso di almeno tre giorni e con l'osservanza delle altre modalità di cui al presente articolo.

L'avviso di convocazione deve contenere l'indicazione del luogo, del giorno, dell'ora della riunione e l'elencazione degli argomenti da trattare.

Il Comitato è validamente costituito quando è presente almeno la metà dei suoi componenti.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei voti presenti senza tener conto degli astenuti e delle schede bianche; in caso di parità prevale il voto di chi presiede.

I sistemi di votazione sono stabiliti da chi presiede.

In sede di votazione ciascun componente ha diritto ad un voto.

Il Comitato è presieduto dal Presidente; in caso di assenza o impedimento dal Vice Presidente Delegato. In assenza anche di questi dall'altro Vice Presidente.

Decadono dalla carica i componenti che, senza giustificato motivo, non intervengono alle riunioni per tre volte consecutive e, comunque, quelli che nel corso dell'anno solare non siano intervenuti ad almeno la metà delle riunioni indette.

Le deliberazioni del Comitato vengono constatate mediante verbale sottoscritto da chi presiede e dal Segretario.

Funge da Segretario il Direttore, in caso di assenza o impedimento un componente il Comitato o un funzionario dell'Associazione nominato da chi presiede.

ART. 22

ATTRIBUZIONI DEL COMITATO DI PRESIDENZA

Spetta al Comitato di Presidenza:

- a) guidare l'attività dell'Associazione nell'ambito delle direttive impartite dall'Assemblea e dalla Commissione Direttiva;
- b) deliberare sulle questioni che gli vengono demandate dalla Commissione Direttiva;
- c) deliberare la convocazione dell'Assemblea in sede ordinaria e straordinaria, in base a quanto previsto dall'art. 13;
- d) esercitare, in caso di urgenza i poteri che spettano alla Commissione Direttiva, alla quale deve però riferire nella sua prima riunione;
- e) predisporre il budget ed il rendiconto consuntivo;
- f) esprimere parere sulla proposta del Presidente riguardante la nomina e la revoca del Direttore, tenuto conto di quanto previsto dagli artt. 33 e 34 dello Statuto di Federchimica.

ART. 23

PRESIDENTE

Il Presidente è eletto dall'Assemblea su proposta della Commissione Direttiva.

A tal fine, entro il mese di novembre dell'ultimo anno solare antecedente la scadenza del mandato del Presidente in carica, la Commissione Direttiva nomina a scrutinio segreto – previa nomina di due scrutatori, scelti tra i rappresentanti delle imprese associate – una Commissione di designazione composta da tre componenti scelti tra i rappresentanti delle imprese associate che abbiano maturato una significativa esperienza associativa.

Della Commissione di designazione non può far parte il Presidente in carica.

La Commissione di designazione sottopone alla Commissione Direttiva le indicazioni emerse, sulle quali l'Assemblea decide a scrutinio segreto. Devono comunque essere sottoposte al voto dell'Assemblea quelle candidature che risultino appoggiate per iscritto da almeno il quindici per cento dei voti associativi.

Le indicazioni saranno più di una quando due o più nominativi dovessero raccogliere un significativo numero di segnalazioni.

Al Presidente designato dalla Commissione Direttiva, la Commissione di designazione fornisce tutte le indicazioni raccolte nello svolgimento del proprio mandato.

Il Presidente dura in carica tre anni e decade con la Commissione Direttiva.

Il Presidente può essere rieletto per non più di un triennio consecutivo a quello dell'elezione.

Ulteriori rielezioni sono ammesse dopo che sia trascorso un intervallo di tempo pari a un triennio.

Il Presidente adempie a tutte le funzioni previste dal presente Statuto ed è investito dei poteri di rappresentanza dell'Associazione.

In caso di urgenza, il Presidente può esercitare i poteri del Comitato di Presidenza, al quale deve però riferire nella sua prima riunione.

Il Presidente può delegare ai Vice Presidenti o a determinati componenti il Comitato di Presidenza o la Commissione Direttiva, congiuntamente o singolarmente, alcune delle proprie attribuzioni per il compimento di singoli atti nell'ambito della normale attività operativa.

Spetta al Presidente attivare le procedure più idonee per la formazione delle liste dei candidati agli organi dell'Associazione.

Il Presidente si tiene in contatto con il Presidente di Federchimica ai fini del necessario coordinamento per assicurare l'indirizzo organico all'azione federativa.

Il Presidente propone, e concorda con Federchimica, tenuto conto di quanto previsto agli artt. 33 e 34 dello Statuto della stessa, la nomina e la revoca del Direttore secondo quanto previsto dall'art. 22 lettera f) nonché l'assunzione, il trattamento economico e la risoluzione del rapporto di lavoro del personale preposto all'Associazione secondo quanto previsto dall'art. 19 lettera n).

Il Presidente o, in caso di assenza o di impedimento il Vice Presidente Delegato, autorizza l'emissione dei mandati di pagamento che devono essere sottoscritti dal Direttore. I mandati di pagamento devono avere in allegato tutti i documenti giustificativi delle spese.

Il Presidente riferisce alla Commissione Direttiva sulla gestione economico-finanziaria.

In caso di assenza o impedimento il Presidente è sostituito dal Vice Presidente Delegato. In assenza anche di questi dall'altro Vice Presidente. La firma di uno dei due Vice Presidenti attesta l'assenza o l'impedimento del Presidente.

Venendo a mancare il Presidente per motivi diversi dalla scadenza, l'Assemblea per la nuova elezione deve essere tenuta entro sei mesi ed il Presidente eletto dura in carica sino alla scadenza del mandato del suo predecessore.

I soci aggregati di cui all'art. 4 lettera d) non possono assumere la carica di Presidente.

Il Presidente è componente di diritto della Giunta di Federchimica in base all'art. 17 lettera e) dello Statuto di quest'ultima.

ART. 24

VICE PRESIDENTI

I Vice Presidenti sono due di cui uno Delegato, ai sensi dell'art. 19, lett. d), e vengono eletti, su proposta del Presidente, dalla Commissione Direttiva tra i suoi componenti.

I Vice Presidenti collaborano con il Presidente nella realizzazione del programma di attività e nella conduzione dell'Associazione.

I Vice Presidenti durano in carica tre anni e decadono contemporaneamente al Presidente, in caso di cessazione di quest'ultimo per motivo diverso dalla scadenza decadono con la nomina del successore.

In caso di assenza, impedimento o cessazione, il Presidente è sostituito dal Vice Presidente Delegato. In assenza anche di questi dall'altro Vice Presidente.

Venendo a mancare un Vice Presidente la Commissione Direttiva, su proposta del Presidente, provvede alla sua sostituzione. Il Vice Presidente così eletto dura in carica sino alla scadenza del mandato del suo predecessore.

I soci aggregati di cui all'art. 4 lettera d) non possono assumere la carica di Vice Presidente.

Il Vice Presidente Delegato è componente di diritto della Giunta di Federchimica in base all'art. 17 lettera f) dello Statuto di quest'ultima.

ART. 25

DISPOSIZIONI GENERALI SULLE CARICHE

Le cariche statutarie sono riservate ai rappresentanti delle imprese associate.

In conformità alle norme stabilite in sede Confederale riguardo alle cariche direttive del sistema ed ai sensi degli artt. 6 e 32 dello Statuto di Federchimica, l'accesso alle cariche di Presidente e di Vice Presidente dell'Associazione è condizionato al completo inquadramento dell'impresa rappresentata nel sistema confederale, ed al rispetto di quanto specificatamente statuito dalle delibere confederali in tema di incompatibilità tra cariche politiche e cariche associative.

Si intendono rivestite per l'intera durata del mandato le cariche che siano state ricoperte per un tempo superiore alla metà del mandato stesso. Il periodo di riferimento del mandato decorre dall'Assemblea che ha eletto gli Organi di cui all'art. 10.

Tutte le cariche associative sono gratuite.

ART. 26

DIRETTORE

Il Direttore viene nominato e revocato da Federchimica su proposta del Presidente ASSOCASA in base a quanto previsto dall'art. 22 lettera f) del presente Statuto e dagli artt. 33 e 34 dello Statuto di Federchimica.

Il Direttore ha il compito di dirigere la struttura associativa e di assicurarne il regolare funzionamento, tenuto conto di quanto stabilito dagli artt. 33 e 34 dello Statuto di Federchimica.

Il Direttore propone al Presidente, tenuto conto di quanto stabilito dagli artt. 33 e 34 dello Statuto di Federchimica e dall'art. 19 lettera n), l'assunzione e la risoluzione del rapporto di lavoro del personale preposto all'Associazione.

Il Direttore partecipa, con facoltà di parere, ma senza diritto di voto alle riunioni degli Organi dell'Associazione ai quali propone quanto considera utile per il conseguimento degli scopi statuari.

Funge da Segretario in Assemblea, in Commissione Direttiva ed in Comitato di Presidenza.

Il Direttore dispone i pagamenti previo accertamento che rientrino nelle previsioni di spesa e nella disponibilità economica dell'Associazione.

Informa le Direzioni Centrali di Federchimica in merito alle iniziative e alle attività dell'Associazione.

TITOLO IV

BUDGET E RENDICONTO CONSUNTIVO

ART. 27

BUDGET E RENDICONTO CONSUNTIVO

Per ciascun anno solare il Comitato di Presidenza predispone il budget e il rendiconto consuntivo.

Essi sono sottoposti all'esame della Commissione Direttiva e all'approvazione dell'Assemblea.

Tali documenti, dopo l'approvazione dell'Assemblea, vengono trasmessi a Federchimica per essere da questa aggregati.

TITOLO V

MODIFICAZIONI DELLO STATUTO E SCIoglimento DELL'ASSOCIAZIONE

ART. 28

MODIFICAZIONI STATUTARIE

Le modifiche del presente Statuto attuabili secondo lo Statuto di Federchimica, sono deliberate dall'Assemblea straordinaria occorrendo anche per referendum, nelle forme stabilite dal Regolamento predisposto al riguardo da Federchimica, con il voto favorevole di almeno un quarto dei voti spettanti a tutti i soci.

Ai Soci che in sede di votazione o di referendum abbiano dissentito dalle modificazioni adottate è consentito il diritto di recesso, da notificare per lettera raccomandata A.R. entro trenta giorni dall'avvenuta comunicazione delle modifiche stesse.

Per quanto riguarda il pagamento dei contributi, il recesso ha effetto dal primo gennaio dell'anno successivo.

ART. 29

SCIoglIMENTO

Quando venga domandato lo scioglimento dell'Associazione da un numero di soci rappresentanti non meno di un terzo della totalità dei voti, deve essere convocata un'apposita Assemblea straordinaria per deliberare in proposito.

Tale Assemblea, da convocarsi per lettera raccomandata, delibera validamente – tanto in prima che in seconda convocazione – con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino almeno la metà della totalità dei voti spettanti a tutti i soci.

Le eventuali attività residue possono essere devolute solo ad altre Organizzazioni con finalità analoghe o affini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo previsto dalla Legge.

L'Assemblea nomina un Collegio di liquidatori composto da non meno di tre componenti e ne determina i poteri.

TITOLO VI

NORME FINALI

Art. 30

ADEGUAMENTO

Laddove vengano apportate modifiche alle norme dello Statuto della Federazione che producano effetti sul funzionamento dell'Associazione le stesse si considerano immediatamente operative. L'Associazione dovrà, comunque, procedere, nel più breve tempo possibile, ad adeguare il proprio Statuto alle disposizioni contenute nello Statuto di Federchimica.

ART. 31

NORMA INTEGRATIVA

Per quanto non previsto dal presente Statuto si applicano per analogia gli articoli e le disposizioni dello Statuto di Federchimica che gli associati hanno l'obbligo di conoscere.

Stampato nel mese di giugno 2010
dal Centro Stampa di Accademia S.p.A.